

Nuovi confini. Per ora il Governo non ha fatto ricorso alla facoltà di «chiudere» per due anni le frontiere

Nessun limite ai lavoratori croati

Maurizio Cicciù
Marco Strafile

NEWS Dal 1° luglio la **Croazia** è diventata il 28° **Stato membro della Ue**. Un evento che comporta rilevanti conseguenze in materia di immigrazione, **previdenza internazionale** e adempimenti amministrativi.

Sotto il primo aspetto, uno dei principi cardine della Ue è la tutela della libertà di circolazione per i cittadini. Il trattato di adesione prevede, però, la possibilità per i 27 Paesi interessati di implementare misure volte a limitare la libertà di circolazione dei lavoratori croati per un primo periodo di due anni. In questo senso si sono già espressi Germania, Regno Unito, Austria, Belgio, Grecia, Slovenia e Spagna. L'adozione di un regime transitorio restrittivo può essere prorogato, dopo il primo biennio, per altri tre anni e, eccezionalmente in caso di tensione nei mercati del lavoro interni ai singoli Paesi, per ulteriori due anni. Non si limita la libertà per i cittadini croati di viaggiare all'interno dell'Unio-

ne, ma solo il diritto di lavorare all'estero come dipendente.

Al momento, il governo italiano non si è espresso in merito a tale periodo transitorio per cui non sono previste, ad oggi, restrizioni all'assunzione di lavoratori croati da parte di aziende italiane, ma il tema è tuttora in discussione. Sembrerebbe, però, che si vada verso una liberalizzazione solo per alcune categorie (domestici, stagionali, ricercatori, lavoratori altamente qualificati e le categorie rientranti nell'articolo 27 comma 1 del testo unico dell'immigrazione).

Sempre in tema di immigrazione, l'ingresso della Croazia nella Ue esclude, a partire da luglio 2013, la necessità di chiedere, in base alla legge 398/87, un'autorizzazione preventiva al ministero del Lavoro per l'invio di lavoratori comunitari in questo Paese.

In materia previdenziale, l'adesione della Croazia alla Ue comporta l'applicazione immediata dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 in materia di sicurezza sociale e il superamento dell'ac-

cordo bilaterale in vigore fra Italia e Croazia, sottoscritto il 27 giugno 1997. Dal punto di vista del lavoro transfrontaliero, la differenza principale tra l'accordo bilaterale e i regolamenti Ue consiste nel periodo massimo durante il quale, in caso di distacco di lavoratori dipendenti, è possibile mantenere l'assoggettamento alla legislazione previdenziale del Paese di origine. L'accordo Italia-Croazia, infatti, riconosceva tale possibilità per un periodo non superiore a 48 mesi, eventualmente prorogabile per altri 48, mentre il regolamento 883/2004 limita tale periodo a 24 mesi, con la possibilità di chiedere una proroga, con un periodo massimo complessivo che di solito non supera i cinque anni.

L'Inps non ha ancora chiarito se i modelli di copertura previdenziale già rilasciati in base all'accordo decadono immediatamente o se, come avvenuto al momento dell'adesione della Slovenia alla Ue, l'autorità italiana e quella croata concorderanno che le proroghe di distacco

già richieste prima dell'adesione verranno portate a termine in applicazione della preesistente convenzione, con applicazione delle disposizioni comunitarie solo per i distacchi iniziati a partire dal 1° luglio 2013. In tal caso, l'Inps ha chiarito in situazioni analoghe che, comunque, il periodo di distacco totale ammesso in ambito europeo deve comprendere anche i periodi di distacco regolamentati in base al previgente accordo bilaterale.

Il ministero del Lavoro ha intanto già comunicato che, per le proroghe dei distacchi in base all'articolo 16 del regolamento 883/2004, il polo regionale competente a cui inviare le richieste è la direzione regionale Inps del Friuli Venezia Giulia.

In materia di totalizzazione, infine, (la possibilità di sommare i periodi di contribuzione in più Stati al fine di verificare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'erogazione di una prestazione previdenziale), ora è possibile utilizzare anche i periodi di lavoro trascorsi in Croazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHE COSA CAMBIA

Decaduta la necessità di chiedere un nulla osta preventivo al Lavoro per i cittadini Ue impiegati nel Paese balcanico

La deroga

01 | LA DEROGA

Il trattato di adesione della Croazia alla Ue prevede che gli altri 27 Paesi possano limitare la libertà di circolazione dei lavoratori croati per un primo periodo di due anni (prorogabile per altri tre anni ed eccezionalmente per ulteriori due)

02 | L'ITALIA

Il governo italiano non si è espresso ancora per cui non sono previste restrizioni all'assunzione di lavoratori croati. Si potrebbe tuttavia andare verso una liberalizzazione solo per alcune categorie come domestici, ricercatori e lavoratori qualificati

